

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3406

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GREGORIO FONTANA, GIOACCHINO ALFANO, BARBIERI, BERTOLINI, CALABRIA, CATANOSO GENOESE, DI VIRGILIO, FUCCI, GIBIINO, LAMORTE, MARINELLO, PAGLIA, PIANETTA, VELLA**

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria

*Presentata il 19 aprile 2010*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della pirateria nell'Oceano indiano ha assunto, in questi ultimi anni, proporzioni molto elevate, tali da registrare, nel periodo di ottobre 2009, un incremento del 50 per cento dei casi rispetto al medesimo periodo del 2008.

Tale situazione ha indotto la comunità internazionale ad assumere iniziative volte a contrastare questa minaccia. La pirateria rappresenta un grave pericolo per la libertà

di navigazione, per i trasporti e per le altre attività che si svolgono nelle acque internazionali, pertanto le Nazioni Unite hanno affidato alla NATO e all'Unione europea il mantenimento della sicurezza delle acque del Golfo di Aden, mentre gli armatori francesi, spagnoli, inglesi, statunitensi e sudafricani hanno dotato le proprie imbarcazioni di vigilanza privata, adeguatamente equipaggiati al fine di prevenire i gravi rischi, sia per il personale a bordo, sia per i trasportati,

derivanti dagli arrembaggi. L'Italia invece, non prevede alcuno strumento legislativo che consenta alle navi battenti bandiera italiana di imbarcare addetti alla sicurezza privata lasciando così le imbarcazioni italiane gravemente esposte alla minaccia dei pirati; ma poiché tali navi sono pur sempre territorio italiano, deve ritenersi, per questa ragione, legittimo — il ricorso ai servizi di vigilanza privata.

In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge, volta ad adeguare sostanzialmente la legislazione nazionale a quella di altri Paesi. Si dispone, a tale fine, che possano essere svolti servizi di vigilanza privata, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori presenti sulle navi

mercantili italiane. Si demanda, quindi, a un apposito decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro della difesa, l'individuazione delle caratteristiche, delle condizioni e dei requisiti per il possesso, l'utilizzo e il trasporto delle armi sulle navi battenti bandiera italiana.

Considerato che finora la scorta delle navi militari, pur molto utile, non ha risolto il problema alla radice, data sia la vastità delle aree marittime interessate dal fenomeno, sia l'intensità del traffico marittimo che attraversa lo stretto di Bab el-Mandeb e i mari al largo della Somalia, si ritiene questo intervento legislativo assolutamente necessario e urgente, al fine di garantire il diritto alla sicurezza degli equipaggi delle navi italiane che, se attaccati, devono poter essere difesi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie giurate e con l'utilizzo di armi comuni da sparo, a protezione delle persone, delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana nelle acque internazionali in cui esiste il rischio di atti di pirateria contro la sicurezza delle persone e dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi per la prestazione dei servizi di protezione delle persone e dei beni sulle navi di cui al comma 1, al fine di prevenire e di reprimere gli atti di pirateria.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00



\*16PDL0038800\*